

COMUNE DI SOLEMINIS



# COMUNE DI SOLEMINIS

**PROVINCIA DI CAGLIARI**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20/07/2010**

## **Art. 1 Finalità**

Il Comune di Soleminis riconosce la funzione sociale dello sport sotto il profilo educativo e formativo, dell'impiego del tempo libero e, in generale, come importante fattore dello sviluppo psico-fisico della persona e di crescita culturale e civile della società, nonché di prevenzione delle devianze e tutela della salute per tutti i cittadini.

A tal fine favorisce tutte quelle iniziative atte a promuovere e valorizzare lo sport e a garantirne la diffusione mediante la concessione di finanziamenti pubblici e di risorse del proprio bilancio in favore di sodalizi sportivi riconosciuti dal Coni, ad esso affiliati per l'attività svolta in campo dilettantistico e iscritti all'Albo regionale delle Società sportive istituito ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17 (la mancata iscrizione e/o aggiornamento all'albo preclude l'accesso ai contributi previsti dalla L.R. 17/99).

## **Art.2 Piano annuale degli interventi**

Per le finalità di cui all'art. 1, il Consiglio Comunale stabilisce annualmente, in sede di approvazione del bilancio previsionale, il piano annuale degli interventi individuando l'ammontare delle risorse da destinarvi.

Tutti i contributi erogati dall'Amministrazione sono facoltativi e non danno diritto di continuità per gli anni successivi.

## **Art. 3 Competenze della Giunta Comunale**

La Giunta Comunale, in conformità agli indirizzi di programmazione dettati dal Consiglio Comunale ed approvati in sede di Bilancio di Previsione, delibera la concessione di eventuali contributi straordinari alle società sportive e alle scuole e promuove le iniziative a sostegno della pratica sportiva, anche mediante la realizzazione e/o il finanziamento di singole iniziative.

Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

## **Art. 4 Commissione comunale per lo sport**

E' istituita, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 17 maggio 1999 n. 17, la Commissione Comunale per lo sport.

La commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato che provvede alla predisposizione dell'ordine del giorno e alla convocazione.

Fanno parte della commissione:

- a) Assessore Competente. Qualora le funzioni di Assessore allo Sport siano svolte (anche ad *interim*) dal Sindaco, questi in caso di assenza o impedimento, provvede alla nomina di un suo delegato scelto fra gli assessori o consiglieri comunali;
- b) n° 1 Consigliere designato dalla maggioranza;

- c) n° 1 Consigliere designato dall'opposizione;
- d) n° 3 rappresentanti degli operatori di settore scelti dalla Giunta Comunale tra un elenco delle persone designate dalle Società Sportive operanti nel Comune. Tali rappresentanti dovranno comunque essere espressione di società sportive che praticino sport differenti e che abbiano una certa rilevanza.

Partecipa alle riunioni della Commissione un dipendente del Comune con funzioni di supporto tecnico e segretario verbalizzante.

Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti. Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La nomina della commissione avviene entro tre mesi dall'insediamento del Sindaco ed è rinnovata ad ogni nuovo insediamento del Consiglio Comunale. Limitatamente alla prima nomina essa avviene entro tre mesi dalla adozione del presente regolamento.

I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo tre assenze ingiustificate consecutive. I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati con le stesse modalità previste nel presente articolo.

## **Art. 5**

### **Competenze della Commissione comunale per lo sport**

La Commissione comunale per lo sport esprime, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, parere preventivo in ordine agli atti di programmazione comunale degli interventi nel settore sportivo per i quali il Comune beneficia di finanziamenti pubblici o destina risorse del proprio bilancio e su ogni altro argomento di interesse locale attinente alla materia sportiva.

La Commissione si riunisce obbligatoriamente entro il mese di settembre per esprimere un parere sul programma di utilizzo degli impianti sportivi e per sull'ipotesi di riparto del contributo.

Il servizio competente provvede alla formazione ed alla tenuta dell'albo comunale delle società sportive.

## **Art. 6**

### **Albo comunale delle società e associazioni sportive**

Al fine di rilevare la realtà delle società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico operanti nel territorio comunale, è istituito, ai sensi dell'art 10 della L.R. n. 17/99, l'albo comunale delle società e associazioni sportive la cui formazione è demandata al competente servizio.

L'albo contiene, per ciascun sodalizio che ha sede e opera in ambito comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.

Le società di nuova costituzione devono inoltrare le domande per le iscrizioni al competente Ufficio Comunale.

Le società o associazioni già iscritte devono comunicare tempestivamente eventuali variazioni, riguardanti la sede sociale, lo statuto e la rappresentanza legale, avvenute successivamente all'iscrizione all'elenco.

Ai fini dell'iscrizione occorre presentare:

1. copia dello statuto o dell'atto costitutivo della società in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, redatto a norma del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460;
2. certificato di affiliazione;
3. relazione dettagliata circa l'attività svolta nell'anno precedente o quella che si intende svolgere.

Con apposito provvedimento del Responsabile del servizio si prenderà atto dell'elenco delle società e associazioni precitate.

### **Art. 7** **Beneficiari dei contributi**

Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell'attività sportiva le società e associazioni sportive in possesso dei seguenti requisiti:

1. che abbiano sede legale e operino nel territorio comunale;
2. che siano iscritte all'Albo Comunale delle Società sportive;
3. che siano affiliate alle federazioni sportive del Coni o agli enti di promozione sportiva da esso riconosciuti;
4. che svolgano attività sportiva a livello dilettantistico, ossia in assenza di scopo di lucro il quale deve essere specificato oltre che nella ragione sociale anche nell'oggetto dello statuto o atto costitutivo;
5. che pratichino regolare attività sportiva durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva.

### **Art. 8** **Caratteristiche dei contributi**

La concessione dei contributi è vincolata alla realizzazione delle attività o iniziative per le quali sono assegnati e possono avere carattere:

1. **ordinario** a sostegno della normale attività sportiva annuale per le quali la società è stata costituita;
2. **straordinario**:
  - per l'organizzazione o la partecipazione delle società a manifestazioni sportive di elevato livello tecnico e spettacolare che presentino un alto indice di promozionalità dell'attività sportiva;
  - per manifestazioni di interesse sportivo utili alla promozione turistica del territorio;

### **Art. 9** **Contributi ordinari**

L'importo del contributo deve essere determinato, per ciascuna società, con riferimento ai seguenti parametri:

- Una quota del 20% dell'intero ammontare assegnata in parti uguali a tutte le società richiedenti in possesso dei requisiti;
- Una quota del 20% sull'intero ammontare sarà ripartita in base al numero di partecipazioni a gare o manifestazioni organizzate, promosse o riconosciute dalle diverse Federazioni o Enti di promozione sportiva;
- Una quota del 10% per l'incentivazione della pratica sportiva giovanile, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, per ciascun minorenne tesserato ai fini agonistici in ogni società. Tale quota viene assegnata unicamente alle società sportive che richiedano agli atleti minorenni una contribuzione non superiore all'importo massimo fissato annualmente dalla Giunta Comunale;
- Quota residua destinata, nei limiti della disponibilità dei fondi, al rimborso delle spese sostenute per affiliazione e iscrizione ai campionati, tasse gara, nonché per il cartellinamento degli atleti, tecnici e dirigenti partecipanti a campionati o manifestazioni organizzate, promosse o riconosciute dalle diverse Federazioni o Enti di promozione sportiva. Ai fini del rimborso, verrà riconosciuta l'iscrizione ad una sola Federazione o Ente di promozione.

Le domande di contributo, redatte su apposito modulo predisposto dal Comune e corredate della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti richiesti, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo a seguito di Pubblico Bando.

### **Art. 10** **Contributi straordinari**

I contributi straordinari sono concessi, con deliberazione della Giunta Comunale, per le finalità di cui all'art. 8.

Le domande di concessione dei contributi straordinari devono pervenire al Protocollo dell'Ente corredate di una relazione illustrativa dell'iniziativa e da un preventivo finanziario nel quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle;

L'erogazione dei contributi viene disposta dietro presentazione di rendiconto delle spese sostenute.

### **Art. 11** **Liquidazione contributi**

I contributi ordinari saranno liquidati con le seguenti modalità:

- un acconto pari al 75%;
- saldo del 25% dietro presentazione di rendiconto a fine esercizio.

I contributi straordinari saranno liquidati con le seguenti modalità:

- un acconto pari al 50%;
- saldo del 50% dietro presentazione di rendiconto a fine manifestazione.

-

### **Art. 12** **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione, da parte del Consiglio Comunale.